



Automobile Club Livorno

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E
DIREZIONALE

INDICE BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

INDICE DELLE SEZIONI SUDDIVISE IN PUNTI E SOTTOPUNTI

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA	1
PREMESSE	1
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	1
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	1
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	2
1.3. IDENTIFICAZIONE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1. DOCUMENTI DI GARA	3
2.2. CHIARIMENTI	4
2.3. COMUNICAZIONI	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	5
3.1. DURATA E PENALI	6
3.2. REVISIONE PREZZI	6
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	6
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	8
<i>Self cleaning</i>	8
<i>Altre cause di esclusione</i>	8
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	8
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	8
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA	9
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	10
<i>Requisiti di idoneità professionale</i>	10
<i>Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale</i>	10
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	10
<i>Requisiti di idoneità professionale</i>	10
<i>Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale</i>	10
7. AVVALIMENTO	10
8. SUBAPPALTO	11
9. ALTRE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	11
10. GARANZIA PROVVISORIA	12
11. SOPRALLUOGO (OBBLIGATORIO)	13
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	14
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	14
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	15
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	16
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	16
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	18

GARA INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14	19
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	20
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	20
<i>Per i Consorzi non necessari (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ; consorzi tra imprese artigiane; i consorzi stabili).....</i>	<i>20</i>
<i>Per i raggruppamenti temporanei già costituiti.....</i>	<i>20</i>
<i>Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti.....</i>	<i>20</i>
<i>Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti.....</i>	<i>20</i>
<i>Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica...21</i>	<i>21</i>
<i>Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.....</i>	<i>21</i>
<i>Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.....</i>	<i>21</i>
16. OFFERTA ECONOMICA.....	22
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	22
18. AUTORITA' MONOCRATICA.....	22
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	23
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	23
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	24
<i>Formazione della graduatoria provvisoria- cristallizzazione della graduatoria</i>	<i>24</i>
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (IN CASO DI INVERSIONE PROCEDIMENTALE)	24
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	24
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	25
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	25
27. ACCESSO AGLI ATTI	25
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	26
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26



Automobile Club Livorno

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

PREMESSE

Con Determina del Direttore n.31 del 31/05/2024, questa Amministrazione ha deciso di affidare i lavori di realizzazione del corpo strutturale di un fabbricato ad uso commerciale e direzionale, in cemento armato in opera per le fondazioni ed in cemento armato prefabbricato per la parte in elevazione fuori terra, nell'area di proprietà dell'Automobile Club Livorno, ubicata in Comune di Livorno, tra Via Gelati e Via Marrucci.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi degli artt. 25, 71 e 54 co.1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

La durata del procedimento è prevista pari a cinque mesi dalla pubblicazione del bando ai sensi dell' art. 17, co.3 e del punto 2., lett. a) dell'All.1.3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i, fatto salvo quanto previsto dai punti 4. e 5. dell'All. 1.3 del Codice, in caso di necessità di verifica dell'anomalia dell'offerta o in presenza di circostanze eccezionali.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Livorno, **Codice NUTS: ITE16**.

La presente gara è costituita da un unico lotto:

CIG: [•] in fase di rilascio da ANAC

CUI: L00102360492202400001

CUP: H46D18000140007

IDENTIFICATIVO GARA START: [025162/2024](#)

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto è il dott. Mauro Minoletti, e.mail: m.minoletti@aci.it.

TIMING DI GARA	DATA	ORARIO
TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO	30/06/2024	12:00:00
TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	05/07/2024	12:00:00
TERMINE PER L'INVIO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E ECONOMICA	15/07/2024	12:00:00
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA (prima sessione)	22/07/2024	12:00:00

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del [Regolamento UE n. 910/2014](#) (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del [decreto legislativo n. 82/2005](#) recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'[articolo 1176, comma 2, del Codice civile](#).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, anche se non materialmente allegate:
 - a) dalle "Norme tecnico-informatiche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana" (approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 06/08/2015), consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/site-references/progetto> oppure consultando: <https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/normetecniche.pdf> ;
 - b) dal "Manuale d'uso per gli operatori economici per l'utilizzo della Piattaforma Start" consultabile e scaricabile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/site-references/instruction> ;
 - c) dalla normativa di riferimento consultabile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/site-references/normativa-di-riferimento> e, in particolare, nel DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R.T. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), per quanto applicabile.

Ai sensi dell'[art. 25 comma 2 del Codice](#), in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al [decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591](#), tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti sopra richiamati alle precedenti lettere a), b) e c), che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti sopra richiamati alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1.1., che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un **personal computer** conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'**identità digitale (SPID)** di cui all'[articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) o di **carta d'identità elettronica (CIE)** di cui all'[articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) o **carta Nazionale dei Servizi (CNS)** di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo o di **altri mezzi di identificazione elettronica** per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un **domicilio digitale** presente negli indici di cui agli [articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un **certificato di firma digitale**, in corso di validità, rilasciato da:

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'[articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05](#));
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal [Regolamento n. 910/14](#);
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal [Regolamento n. 910/14](#) ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al [regolamento n. 910/14](#);
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'[articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti le modalità di registrazione, l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma START devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero **0810084010** o all'indirizzo di posta elettronica: start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando/disciplinare di gara;
- b) capitolato speciale appalto;
- c) schema di contratto;
- d) schema di domanda di partecipazione;
- e) documento di gara unico europeo (DGUE);
- f) progetto esecutivo composto complessivamente da n.30 elaborati (n.1 elenco elaborati, n.19 elaborati di progetto architettonico e n.10 elaborati di progetto strutturale);
- g) le "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto della Regione", le "Istruzioni Operative per accedere alla Piattaforma", il "Manuale d'uso e le regole tecniche per l'utilizzo della Piattaforma", come dettagliatamente richiamate nel precedente punto 1.1, lett. a), b) e c);
- h) codice comportamento dell'Automobile Club Livorno, consultabile e scaricabile al seguente link: https://livorno.aci.it/amministrazione-trasparente/archivio19_regolamenti_0_7990.html;
- i) il patto di integrità (art. 6.13 del PTPCT 2022-2024 dell'Automobile Club Livorno approvato con Delibera del Presidente n.1/2022 del 29/04/2022, ratificata con Delibera del Consiglio Direttivo N.187 del 28/06/2022, consultabile e scaricabile al seguente link: https://livorno.aci.it/amministrazione-trasparente/pagina769_anticorruzione.html)

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente:

- sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

https://livorno.aci.it/amministrazione-trasparente/archivio105_delibera-anac-n-6012023-procedure_0_1425_566_1.html

- sulla Piattaforma <https://start.toscana.it/tendering/tenders/025162-2024/view/detail/1>

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

Il Disciplinare di Gara prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione appaltante; per quanto riguarda invece le condizioni di natura contrattuale, prevalgono i documenti di gara. Ai sensi dell'art. 82.2 del Codice, in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di gara prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti <https://start.toscana.it>, nell'area riservata alla gara, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'area riservata alla gara presente sulla Piattaforma all'indirizzo <https://start.toscana.it> (link diretto: <https://start.toscana.it/tendering/tenders/025162-2024/view/detail/6>) e sul sito istituzionale al seguente link: https://livorno.aci.it/amministrazione-trasparente/archivio105_delibera-anac-n-6012023-procedure_0_1425_566_1.html

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare, a partire dalla data di pubblicazione del Bando, **eventuali rettifiche e/o integrazioni** che si dovessero rendere necessarie, anche agli altri documenti messi a disposizione dei Concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte. Ai fini della partecipazione alla gara, faranno piena fede e assumeranno portata vincolante per la Stazione appaltante e per i Concorrenti le rettifiche e/o integrazioni riportate nella Piattaforma.

Il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana utilizza la casella di posta noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte, né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal [decreto legislativo n. 82/05](#), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli [articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05](#) o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati [articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05](#).

La stazione appaltante, dopo aver predisposto la proposta di aggiudicazione, invierà, al domicilio digitale del miglior offerente, la comunicazione di avvenuta trasmissione della notifica di richiesta di accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 1 punto 3.3 lett. b) della [delibera Anac n. 262 del 20 giugno 2023](#). Il termine, indicato nella comunicazione, assegnato all'operatore per confermare l'autorizzazione all'accesso al Fascicolo del concorrente, deve intendersi perentorio, pertanto, l'operatore economico che non adempia a tale richiesta della stazione appaltante, nel termine stabilito nella comunicazione, è **escluso dalla procedura** di gara. Entro lo stesso termine, l'operatore economico è tenuto, altresì, ad associare al fascicolo della gara le informazioni e i documenti inseriti nel FVOE e richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. L'operatore economico che non adempia a tale ulteriore obbligo, nel termine stabilito nella comunicazione, è **escluso dalla procedura** di gara. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del "Fascicolo Virtuale" (FVOE) si rinvia alla sezione dedicata del sito internet dell'Autorità Anticorruzione (ANAC): <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'[art. 65 lett. b\), c\), d\) del Codice](#), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE**

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto tutte le opere e le provviste occorrenti per i lavori necessari alla realizzazione del corpo strutturale di un fabbricato ad uso commerciale e servizi, in cemento armato in opera per le fondazioni ed in cemento armato prefabbricato per la parte in elevazione fuori terra, nell'area di proprietà dell'Automobile Club Livorno ubicata in Comune di Livorno, tra via Gelati e Via Marrucci.

Le opere comprese nell'appalto, da ritenersi **a corpo come indicate all'art.31, comma 1 dell'Allegato I./ del D. Lgs. n.36/2023 e successive mm.ii.**, risultano definite dai disegni del progetto esecutivo, salvo più precise indicazioni che in fase di realizzazione potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'appalto è costituito da un **unico lotto** poiché, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del Codice, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti, in quanto l'intervento è caratterizzato dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione delle prestazioni. Tali condizioni sono altresì giustificate dalla pratica impossibilità di scindere temporalmente le prestazioni in eventuali lotti, dovendosi procedere all'esecuzione in forma unitaria e contemporanea, mentre una suddivisione, che apparirebbe arbitraria, comporterebbe la compresenza di più imprese esecutrici, di più contratti autonomi, di subappaltatori che risponderebbero ad appaltatori diversi, con difficoltà di ricostruzione di eventuali responsabilità, imputazioni di penali, direzione dei lavori disorganica e sostanziale impossibilità di controllo della regolarità della presenza del personale impiegato e dei relativi adempimenti retributivi e contributivi. La tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla possibilità di partecipazione in forma aggregata, dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici o di un coinvolgimento in regime di subappalto.

Tabella 1 (Elenco Lavori)

N.	Descrizione dei Lavori	Cpv	Categoria	Classifica	Incidenza %	Quota subappaltabile	P = Prevalente S = scorporabile	Importo (€)
1	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI (allestimento cantiere, scavi, fondazioni, solaio piano terra, ecc.)	45210000-2	OG01	I	56,43	49,99%	P	256.432,23
2	STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO (struttura in elevazione del fabbricato)	44210000-5	OS13	I	43,57	100%	S	198.000,00
A) Importo a base di gara (comprensivi dei costi della manodopera e degli oneri diretti della sicurezza)								454.432,23
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e non compresi negli importi delle categorie OG01 e OS13								19.021,69
A) + B) Importo complessivo								473.453,92

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€145.916,05** (centoquarantacinquemilanovecentosedici/05), calcolati sulla base degli elementi indicati nell'Elaborato "QIM" (Quadro Incidenza percentuale della quantità di Manodopera) del progetto architettonico e riferiti alle opere ivi indicate.

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative - Codice: F012

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €. 0,00 (zerovirgolazerozero), in quanto trattasi di lavorazioni afferenti il cantiere temporaneo senza interferenze di altre attività non pertinenti al cantiere stesso.

L'importo complessivo pari a €473.453,92 (quattrocentosettantatremilaquattrocentocinquante/92) è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con i fondi a bilancio della stazione Appaltante. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

3.1. DURATA E PENALI

La durata dell'appalto è di **150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'[art. 126 del D.Lgs. 36/2023](#), in caso di maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da proroghe concesse, è applicata una **penale, nella misura giornaliera dell'uno per mille (0,1%) pro die dell'ammontare contrattuale** inclusi gli oneri per la sicurezza e il costo della manodopera, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche:

- per ogni giorno di ritardo nell'inizio dei lavori successivo ai primi dieci giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna dei lavori, per una percentuale dell'1 per mille dell'importo contrattuale inclusa la sicurezza;
- per ogni giorno di ritardo nella conclusione dei lavori di ripristino, ordinati dalla direzione lavori a seguito dell'accertamento di lavorazioni eseguite non a perfetta regola d'arte mediante Ordine di Servizio, indicante i tempi per l'esecuzione degli stessi, per una percentuale dell'1 per mille dell'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque dell'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino;
- Per ogni giorno di ritardo in caso di opere accessorie (lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori) di cui all'art. 1 lettera t) dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 per una percentuale dell'1 per mille dell'importo della parte di lavori inclusa la quota parte di sicurezza e il costo della manodopera, che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato completamento (la parte di lavori che traggono pregiudizio è valutata dalla DL e può includere in tutto o in parte anche lavorazioni tra quelle già completate alla data della sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori come per esempio il caso delle opere scorparabili).

Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del progetto (RUP), sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle opere superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici del costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul portale istituzionale.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Modifiche del contratto ai sensi dell'[articolo 120, comma 1, lettera b\) del Codice](#): la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, per la sopravvenuta necessità di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici oppure comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

Modifiche del contratto ai sensi dell'[articolo 120, comma 1, lettera c\) del Codice](#): la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 67 e 68 del Codice](#).

I consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2 del Codice](#) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\) e c\)](#) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'[articolo 2359 del Codice civile](#).

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera g\) del Codice](#), rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\), c\), d\)](#).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**).

Le circostanze di cui all'[articolo 94](#) del Codice sono cause di **esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'[articolo 95](#) del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\) e c\) del Codice](#), i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'[articolo 65, comma 2, lett. d\) del Codice](#), i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli [articoli 94 e 95 del Codice](#), ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la **causa di esclusione** si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'[articolo 96, comma 6 del Codice](#);
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la **causa di esclusione** si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al [comma 6 dell'articolo 96 del Codice](#) dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli [articoli 94 e 95 del Codice](#), si valutano le misure adottate ai sensi dell'[articolo 97 del Codice](#) al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'[articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165](#) a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo [83-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011](#).

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

- a) Requisiti di qualificazione di cui all'articolo 100 comma 4 del Codice, mediante **attestazione**, in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzate dall'ANAC, che documenti la qualificazione posseduta nelle categorie di cui si compone l'opera, con le rispettive classifiche, ai sensi del citato art. 100 del Codice e art. 2 dell'Allegato II.12 al Codice.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 24 del Codice:

- Per la comprova del requisito, il relativo certificato verrà acquisito tramite il sistema FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

In caso di ricorso al subappalto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice. Si precisa che nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 11 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta (obbligatoria per la qualificazione in categorie per cui è necessario il possesso di una classifica superiore alla II ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice), la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA.

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

Per gli Operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 69 del Codice, se non in possesso delle attestazioni SOA, devono dichiarare i requisiti necessari per il rilascio delle predette attestazioni SOA come previsto dall'art. 18 dell'allegato II.12 del Codice. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati, di cui all'articolo 69 del Codice, la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Il requisito di cui al punto 6.2, relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE nel suo complesso.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68 comma 12 del Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

In relazione al requisito di cui al punto 6.2 di possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, per i consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti speciali di qualificazione devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio, quale unico soggetto che acquista la qualifica di contraente e concorrente. Le consorziate designate come esecutrici dell'appalto dovranno unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

Ai sensi dell'[articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa](#) e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'[articolo 40 del succitato codice](#) e il momento del deposito del decreto previsto dall'[articolo 47 del codice](#) medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'[articolo 96, comma 15, del Codice](#). L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione del concorrente**.

Ai sensi dell'[art. 67 comma 7 del Codice](#), per i cosiddetti "consorzi non necessari", possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'[art. 119 comma 4 lettera c\) del Codice](#), con la specificazione del relativo importo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto qualificante (c.d. necessario) per supplire al requisito mancante deve, a pena di esclusione, espressamente dichiararlo nella lettera ufficiale di invio dell'offerta, non essendo sufficiente il ricorso a formule generiche pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche, ma non è tenuto a indicare in tale sede anche il nominativo del subappaltatore. La mancanza di tale dichiarazione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio quando la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l'impresa si è impegnata a realizzare.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

È, altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art.119, comma 17 del Codice, le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza - tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare - di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle ipotesi previste all'[art. 119, comma 11, del D. Lgs 36/2023](#).

9. ALTRE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e deve dichiarare fin d'ora di impegnarsi a osservare e far osservare al proprio personale tutte le norme e disposizioni applicabili a tal fine, in particolare quanto statuito dal [d.lgs. 81/2008](#).

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari all' 1% del valore dell'appalto, ai sensi dell'[art. 53 comma 2](#) del Codice e precisamente di importo pari ad **€. 4.734,54 (quattromilasettecentotrentaquattro/54)**. Si applicano le riduzioni di cui all'[articolo 106, comma 8 del Codice](#).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato a: **Automobile Club Livorno, presso BANCA CENTRO TOSCANA-UMBRIA CREDITO COOPERATIVO – Filiale di Livorno - IBAN: IT84K0707513900000000101621**

Nella causale del versamento **dovranno** essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. cognome e nome o ragione sociale del depositante (anche se coincidente con l'ordinante) su un numero massimo di 26 caratteri;
- II. codice IPA "acili" (su un numero massimo di 6 caratteri);
- III. codice CIG (su un numero massimo di 15 caratteri);
- IV. codice fiscale del depositante su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In tal caso dovrà essere trasmessa tramite la piattaforma la ricevuta di avvenuto versamento rilasciata dall'Istituto del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore."

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'[articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#); e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- a) presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- b) presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. A tal fine, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante deve assicurare il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consentire l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara.
- c) Presentare una garanzia fideiussoria verificabile a mezzo PEC. Il garante deve fornire un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, **riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione**. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2 lettere b\), c\), d\) del Codice](#), al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con [decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193](#);
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'[articolo 1944 del Codice civile](#);
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del Codice civile](#);
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'[art. 106, comma 8, del Codice](#) l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere e\), f\), g\), h\) del Codice](#) solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\), c\), d\) del Codice](#), se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, UNI ISO 37001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere e\), f\), g\), h\) del Codice](#) se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\), c\), d\) del Codice](#) se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'[articolo 106, comma 8 del Codice](#), il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO (obbligatorio)

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

Il sopralluogo sull'area ubicata in Comune di Livorno, tra Via Gelati e Via Marrucci, oggetto dei lavori è **obbligatorio**. Il sopralluogo si rende necessario per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta economica. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato previo accordo con la Stazione Appaltante.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata **almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti <https://start.toscana.it>, nell'area riservata alla gara, previa registrazione alla Piattaforma stessa, e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€33,00 (trentatre/00)**, secondo le modalità di cui alla [Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023](#) o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. **Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.**

Il versamento contributivo a favore di ANAC dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara ([Avviso ANAC del 17 Maggio 2024](#)).

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per **inammissibilità dell'offerta**.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000](#).

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del [decreto legislativo n. 82/05](#).

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00:00 del giorno 15/07/2024 a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

1.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'**offerta inammissibile**.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'[articolo 101 del Codice](#), possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione del concorrente** dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare e allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo
- 3) Procura (eventuale);
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3 (eventuale);
- 6) documentazione ulteriore per i soggetti associati di cui al punto 15.4 (eventuale);
- 7) F24 attestante il pagamento del bollo;
- 8) Patto di integrità sottoscritto per accettazione;
- 9) Attestato sopralluogo;
- 10) Registrazione FVOE;
- 11) Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria (eventuale);
- 12) Dichiarazione equivalenza CCNL (eventuale)

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico e caricata sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'[articolo 94 commi 1 e 2 del Codice](#) sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'[articolo 98, comma 3, lettere g\) ed h\) del Codice](#) sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'[articolo 95 del Codice](#), il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'[articolo 95, comma 1, lettera a\) del Codice](#) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'[articolo 98 comma 6 del codice](#) emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'[articolo 98 del Codice](#), commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una **causa di esclusione** ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera b\), c\), d\) del Codice](#), il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'[articolo 94, comma 3, del Codice](#), ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta,
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dall'Automobile Club Livorno, consultabile e scaricabile al seguente link: https://livorno.aci.it/amministrazione-trasparente/archivio19_regolamenti_0_7990.html e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di Integrità (art. 6.13 del PTPCT 2022-2024 dell'Automobile Club Livorno approvato con Delibera del Presidente n.1/2022 del 29/04/2022, ratificata con Delibera del Consiglio Direttivo N.187 del 28/06/2022, consultabile e scaricabile al seguente link: https://livorno.aci.it/amministrazione-trasparente/pagina769_anticorruzione.html)
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del [decreto del Presidente della Repubblica 633/72](#) e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'[articolo 90 del Codice](#);
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;
- indica l'indirizzo internet del sito del garante o la piattaforma (operante con tecnologie basate su registri distribuiti) o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche di autenticità della garanzia qualora non indicati dal garante nella documentazione contrattuale.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del [decreto legislativo n. 82/2005](#):

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti;

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'[articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'[articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera b\), c\) e d\) del Codice](#), la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal [Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72](#) in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà compilare e produrre il DGUE - Documento di gara unico europeo, mediante l'utilizzo della Piattaforma.

Il DGUE deve essere **sottoscritto dal legale rappresentante** dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente punto 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:

- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II - Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando i corrispondenti campi, in particolare:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 6.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al punto 6.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al punto 6.2 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL [DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14](#)

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000](#) gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del [decreto legislativo n. 14/2019](#).

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

PER I CONSORZI NON NECESSARI (CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO ; CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE; I CONSORZI STABILI)

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- (nel caso di consorzi stabili):
 - o dichiarazione se le prestazioni sono eseguite con la propria struttura o tramite i consorziati indicati.
 - o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti i capacità tecnica e finanziaria propri o, nel novero di questi, se intende computare cumulativamente i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi requisiti da computare cumulativamente.
- (per gli altri tipi di consorzi non necessari):
 - o dichiarazione per quali consorziati il consorzio concorre.
 - o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti propri e, nel novero di questi, se intende far valere i mezzi nella disponibilità delle proprie consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi mezzi messi a disposizione.

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto consorziato che le quote di partecipazione al consorzio ordinario sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'[articolo 68 del Codice](#) conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- d. dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- e. dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO O COSTITUENDO

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

- d. dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- e. dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma START secondo le seguenti modalità. L'offerta economica è generata automaticamente dal sistema informatico, pertanto, per presentare l'offerta economica i concorrenti dovranno:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "OE-offerta economica" generato dal sistema;
- **Compilare** il modello;
- **Firmare digitalmente** il documento "OE-offerta economica", senza apporre ulteriori modifiche (si precisa che qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente);
- **Inserire nel sistema** il documento "OE-offerta economica" compilato e firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1 e presentata solo ed esclusivamente compilando il modello START, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) prezzo complessivo ("al netto di Iva"), nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della sicurezza, relativamente ai lavori; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa, il cui importo deve essere diverso da € 0,00 a pena di esclusione, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, commisurato all'entità e alle caratteristiche dell'appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza;

c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'[articolo 41 comma 14 del Codice](#) i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale scostamento, al fine di consentire al Seggio di Gara e al Responsabile del Progetto di valutarne la congruità.

d) Il CCNL applicato; nel caso in cui lo stesso sia diverso da quello indicato dalla SA, l'offerta dovrà essere corredata dalla dichiarazione (utilizzando il modello reso disponibile dalla SA sulla Piattaforma Start) che il diverso CCNL applicato garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Sono **inammissibili le offerte** economiche che **superino l'importo a base d'asta**, nonché quelle **contenenti riserve o condizioni**.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **critério del minor prezzo**, ai sensi dell'[art. 108, comma 1, del Codice](#).

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'[art. 108, comma 10, del Codice](#).

18. AUTORITA' MONOCRATICA

Come previsto dall'art. 93 del Codice, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 del medesimo articolo.

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

L'Autorità Monocratica è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un soggetto esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo all'autorità non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione dell'Autorità Monocratica e il curriculum è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'Autorità Monocratica è responsabile della valutazione delle offerte Amministrative ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio dell'autorità ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 22/07/2024, alle ore 12:00:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il seggio di gara procede all'apertura delle offerte presentate. Il seggio di gara procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Il seggio di gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20 le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, redige la graduatoria.

L'**offerta è esclusa** in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Poiché l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo trova applicazione l'[art. 54. \(Esclusione automatica delle offerte anomale\) del Codice](#), pertanto, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 110 del Codice](#), si prevede l'**esclusione automatica** delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art.54, comma 2 del Codice, per l'individuazione delle offerte anomale, il metodo che sarà utilizzato dalla Stazione appaltante sarà sorteggiato - in sede di valutazione delle offerte - tra il "Metodo A" e il "Metodo B" descritti nell'allegato [II.2 del Codice](#).

Ai sensi dell'art.107, comma 3 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà - dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte - di procedere all'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA- CRISTALLIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte in ordine decrescente.

Qualora risultino più di un concorrente vincitore (nel caso in cui ci siano offerte uguali) prima di procedere all'apertura della documentazione amministrativa, si effettuerà sorteggio del concorrente vincitore in seduta pubblica, previa notifica ai partecipanti.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (in caso di inversione procedimentale)

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo, anche il secondo in graduatoria e almeno un concorrente, sorteggiato mediante apposita funzione della piattaforma, ai sensi dell'articolo 71 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000](#).

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'**esclusione**, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie europee, si applica, per quanto compatibile, l'[art.55 \(Termini dilatori\) del Codice](#), pertanto la stipulazione del contratto avviene entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, mentre i termini dilatori previsti dall'[articolo 18, commi 3 e 4](#), non trovano applicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'[articolo 117 del Codice](#).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, eventualmente necessari per l'esecuzione del contratto, di cui all'[articolo 119, comma 3, lett. d\) del Codice](#).

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata sottoscritta con firma digitale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'[art. 124 comma 2 del Codice](#).

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla [legge 13 agosto 2010, n. 136](#).

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel [Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62](#), nel Codice di Comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://livorno.aci.it/amministrazione-trasparente/>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 35 del Codice](#) e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'[articolo 36 del codice](#).

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Toscana con sede in Via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze.

Trova applicazione la disciplina di cui all'[articolo 215 del Codice](#) relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'[allegato V.2 del Codice](#), al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del [Regolamento UE n. 2016/679](#) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196](#) recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del [decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21](#) e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

29.1 Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Automobile Club Livorno, in qualità di Stazione Appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da Automobile Club Livorno ai fini della stipula del contratto di appalto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da Automobile Club Livorno potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

29.2 Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati ad Automobile Club Livorno, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Automobile Club Livorno potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

29.3 Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

29.4 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

29.5 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

I dati saranno trattati dal personale di Automobile Club Livorno che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto e dal personale che svolge attività inerenti. Inoltre, i dati potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Automobile Club Livorno in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione della Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Automobile Club Livorno svolga attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.acilivorno.it, sezione "Società Trasparente". Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

29.6 Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo ordinativo di fornitura relativo al Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110bis del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

29.7 Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

29.8 Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

29.9 Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE

Titolare del trattamento è Automobile Club Livorno, con sede in Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32 che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati di Automobile Club Livorno, al seguente indirizzo email: segreteria@acilivorno.it o pec: automobileclublivorno@pec.aci.it.

29.10 Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano; si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte di Automobile Club Livorno per le finalità sopra descritte.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Livorno, 31 Maggio 2024

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Mauro Minoletti

(originale firmato digitalmente conservato agli atti)

NOTE: